

Osservazioni al documento per la consultazione 691/2018/R/TLR

Spettabile Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la presente, la società SEI servizi energetici integrati Srl, facente parte del Gruppo TEA SpA, fornisce le proprie osservazioni in merito al documento per la consultazione 691/2018/R/TLR intitolato “Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento – inquadramento generale e primi orientamenti”.

S.1

3.2 – In materia di sicurezza, non si condivide l’orientamento proposto da ARERA di assimilare il teleriscaldamento al settore del gas. Infatti, ci risulta che gli incidenti legati a dispersioni di acqua del teleriscaldamento non siano confrontabili né in termini di frequenza né per gravità con gli incidenti causati da fughe di gas naturale.

3.4 e 9.3 – Non si condivide la proposta dell’Autorità di dover monitorare e calcolare l’efficienza e le performance ambientali separando la produzione e la distribuzione del calore. Infatti, esistono già delle norme tecniche specifiche e dei Decreti Ministeriali (come ad esempio la norma UNI EN 15316-4-5/2008 poi sostituita dalla 15316/2018, ed il DM “Requisiti Minimi” del 26 giugno 2015) che obbligano i Gestori delle reti di teleriscaldamento a calcolare e pubblicare sul proprio sito internet il Primary Energy Factor (PEF) per le reti di teleriscaldamento. Tale fattore indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un’unità di energia fornita all’utenza, e quindi è un indicatore delle performance della totalità del sistema di produzione e distribuzione del calore. Non si ravvede quindi l’utilità, per l’utente del teleriscaldamento, di conoscere separatamente l’efficienza delle centrali di produzione dall’efficienza della rete di distribuzione.

S.2 e S.5

6.1, 6.3 e 6.10 – Per tener conto della grossa mole di lavoro necessaria, e dei relativi costi connessi, al fine di adeguarsi agli obblighi introdotti dalla disciplina della qualità tecnica, si chiede di posticipare di 1 anno l’entrata in vigore del decreto, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, nell’ipotesi che il provvedimento finale sia adottato entro il 31 luglio 2019. Inoltre, si chiede, per il primo periodo regolatorio, di applicare solamente gli standard generali, per una maggior gradualità nell’introduzione della disciplina della qualità tecnica.

S.7

7.6 – Si propone di mappare solamente il punto di derivazione dell'allacciamento dalla rete primaria, e non dover includere nella cartografica l'intero allaccio e le sottostazioni d'utenza sottese, con eventualmente la possibilità di associare, sotto forma di allegato alla derivazione, un dettaglio che identifichi la valvola d'intercetto dello stacco, ove presente.

Infatti, includere nella cartografia l'intero allaccio e la sottostazione d'utenza, non migliorerebbe né l'attività di ricerca perdite né la tempestività del pronto intervento.

S.9 – Si condivide quanto prospettato in materia di pronto intervento, perimetrando però il campo di intervento fino al punto di consegna del calore, ed escludendo la sottostazione d'utenza nel caso in cui questa sia di proprietà del cliente finale.

7.14 – Il DCO dice che è essenziale che l'esercente sia dotato di un sistema di gestione delle chiamate di pronto intervento che assicuri in qualsiasi momento la ricezione della chiamata e la sua tracciabilità. Si evidenzia il fatto che, l'introduzione della tracciabilità (registrazione) delle chiamate può implicare delle significative modifiche rispetto al sistema di gestione attuale, con conseguente aggravio di costi per il Gestore.

S.11

8.6 – Si ritiene che siano sufficienti 24 ore di preavviso a tutti gli utenti coinvolti anziché 48 ore.

8.7 – Premesso che ad un utente corrisponde un punto di fornitura, si ritiene che i parametri “numero medio di interruzioni per utente” e “durata media delle interruzioni per utente” non siano rappresentativi in quanto non tengono conto della dimensione dell'utente (utenza). Infatti, un'utenza (cioè un contatore di calore) può coincidere con una singola abitazione oppure con un intero condominio abitato da decine di persone (che è un dato non nella disponibilità del Gestore della rete).

8.11 – A nostro parere, l'inizio e la fine dell'interruzione della fornitura devono coincidere rispettivamente con la chiusura e con la riapertura delle valvole di stacco o di rete, cioè con la movimentazione degli organi di intercettazione.

S.13

9.2 – Si evidenzia il fatto che l'efficienza del sistema teleriscaldamento ha un impatto anche sulle condizioni economiche di erogazione del servizio esclusivamente nel caso in cui i prezzi di vendita del calore siano determinati a partire dai costi sostenuti dagli esercenti. Nel caso in cui il prezzo del calore del teleriscaldamento sia legato al gas metano (metodo del costo evitato) l'efficienza del teleriscaldamento non ha alcun impatto e legame con il prezzo praticato al cliente finale.

9.3 e 9.4 – Si sottolinea il fatto che il Gestore della rete di teleriscaldamento può solamente misurare ed efficientare la rete ed eventualmente le centrali di produzione di sua proprietà e che gestisce direttamente. Sulle centrali di produzione di aziende terze che cedono il calore in rete e sulle sottostazioni d'utenza che sono di proprietà dei clienti finali, il Gestore non può intervenire per l'efficientamento/misura, in quanto non sono di sua proprietà. Si ribadisce, inoltre, quanto già evidenziato al punto 3.4 relativamente al PEF.

9.7 – Si evidenzia il fatto che eventuali obblighi relativi al miglioramento delle performance energetiche legate alle dispersioni di calore della rete, soprattutto per quelle più vecchie, comporterebbero costi insostenibili alle attuali condizioni di mercato.

S.14 – Si ritiene opportuno prevedere per il primo semestre di regolazione solo obblighi di monitoraggio, in accordo con quanto già previsto dalla Delibera 661/2018/R/tlr recante “Regolazione della qualità commerciale nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento”.

10.3 – Come già proposto da AIRU nelle osservazioni al DCO 413/2018 (punto R2), e come da noi riportato nelle osservazioni al DCO 637/2018, si chiede all'Autorità di poter comunicare la potenza contrattualizzata calcolandola a partire dalla portata contrattuale del cliente.